

<p>COMUNE DI BUDDUSO'</p> 	<p>Comune di Budduso' AREA FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI</p> <p>Piazza Fumu ,5 –07020 Budduso'</p> <p>Tel. 0797159007 – fax 079714371</p> <p>E-mail : tributi@comune.budduso.ot.it</p>
---	--

AVVISO AI CONTRIBUENTI

La scadenza per il pagamento dell'acconto IMU 2017 è il 16 Giugno 2017
Aliquote anno 2017. Deliberazione n. 3 del 31/01/2017

- Altri fabbricati (compresa la cat. D aliquota 0,76%);
 - Aree edificabili aliquota 0,76%;
 - Immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale riduzione imponibile IMU 50% e aliquota 0,46% . La Legge di Stabilità 2016 e la circolare n.1/DF del 17 febbraio 2016 hanno definito i requisiti e i campi di applicazione della riduzione del 50% della base imponibile di Imu:

- può essere utilizzato dai proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili nello stesso comune uno dei quali deve essere necessariamente adibito ad abitazione principale. L'immobile o i due immobili devono essere ubicati nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale;
- per "immobile" è inteso un immobile ad uso abitativo;
- si considerano anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale c2, c6 e c7);
- il possesso di un'altra tipologia, come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, situati entrambi nel comune di residenza del proprietario e uno risulti essere la sua abitazione principale;
- il comodato si applica solo tra figli e genitori, non è valido tra parenti al di là del primo grado;
- sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);
- il contratto di comodato deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata.

- Immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che non hanno i requisiti suddetti e non hanno diritto alla riduzione imponibile IMU 50%, aliquota 0,46%;
 - Terreni agricoli non soggetti a IMU (ai sensi del D.L. 24 Gennaio 2015 n. 4 e modificato dalla L. 34 del 24/03/2015);
 - Esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

Si ricorda inoltre che:

il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stabilita mediante Deliberazione n. 2 del 31/01/2017 nella misura dello **0‰ (ZERO PER MILLE)**;

Il contribuente per qualsiasi chiarimento, può rivolgersi all'Ufficio Tributi. Tel. 079/7159007, e-mail tributi@comune.budduso.ot.it.

Buddusò 03/05/2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Orietta Beccu